



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 11/2014-C del 17.10.2014

Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014

Come disposto dal provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014, il prossimo **30 Ottobre** scade il termine per l'invio dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari nonché l'invio dei dati relativi ai finanziamenti soci effettuati nel periodo d'imposta 2013.

La disciplina dei beni ai soci

L'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 prevede che qualora una società, ovvero un'impresa individuale, conceda in godimento dei beni ai soci o ai familiari dell'imprenditore:

- **la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo** corrisposto per il godimento del bene **concorre alla formazione del reddito complessivo del socio** o familiare quale reddito diverso (art. 67 lett. h-ter del TUIR);
- **i costi relativi ai beni concessi in godimento** ai soci o ai familiari ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato **non sono in ammessi in deduzione dal reddito della società** o impresa individuale.

Obblighi di comunicazione

L'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 138/2011 prevede altresì precisi obblighi di comunicazione, in particolare:

- l'impresa o la società concedente, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- L'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore e al riguardo occorre precisare che:

- risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
- la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente;
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Rientrano nella nozione di familiare:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

Nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

Soggetti obbligati

Le società commerciali (società di capitali e di persone), le società cooperative e gli imprenditori individuali, sono interessati dalle disposizioni in esame, purché residenti.

I **soggetti esclusi** dalla norma per cui le disposizioni in esame non trovano applicazione sono:

- Le società semplici
- Gli enti non commerciali che non svolgono un'attività d'impresa
- Gli esercenti attività agricole produttive di reddito fondiario
- Le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia
- I professionisti e le associazioni professionali



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Beni oggetto della comunicazione

In linea generale si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- i beni strumentali;
- i beni meramente patrimoniali (es. Immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Rientrano nella categoria "altri beni", ad esempio, computer portatili e telefonini, **tuttavia, la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell'IVA.**

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, poiché tale utilizzo genera benefit già sottoposto all'autonoma tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir.
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali.
- i beni a uso pubblico per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Il monitoraggio riguarda solo le somme versate da soci persone fisiche o familiari dell'imprenditore nel corso dell'anno 2013 e l'obbligo di comunicazione sorge esclusivamente se l'importo versato risulta pari o superiore a 3.600 Euro. Detto limite si riferisce distintamente ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Sono obbligati alla comunicazione i soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che societaria.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria (es. versamenti di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare;
- per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro complessivi si considerano i finanziamenti **senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta**;
- l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti sussiste anche per le imprese in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Sono esonerate le imprese, che prive di un conto corrente dedicato, adottano i seguenti regimi contabili:

- regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011);
- regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011);
- regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Regime Sanzionatorio

L'omessa comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti è punita con la sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

La norma sanziona il socio e la società, secondo il principio di solidarietà, per l'omessa comunicazione relativa ai beni in godimento ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

Se, invece, il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro. È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

Non esistono invece sanzioni specifiche con riferimento alla comunicazione di finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito all'argomento trattato.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners
Pierluigi Franzosini